

PEF 2022 – MTR-2 ARERA

Allegato 2 - Relazione

Comune di Palestro

in qualità di Ente territorialmente competente

1 Premessa

La presente relazione è redatta in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Il perimetro gestionale assoggettato a provvedimento comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario esaminato ricomprende esclusivamente il territorio del Comune di Palestro sul quale, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune eroga il servizio verso la cittadinanza ed il sistema produttivo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Servizio, sul territorio del Comunale, è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti e della pulizia delle strade;
- La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti è stato gestito sino al 30/06/2021 dalla Società CLIR S.p.a., con sede Legale in Corso Garibaldi n.46 - 27036 Mortara (PV) - C.F. 83001860184 - P. IVA 00563910181.

A seguito della cessazione dell'attività di quest'ultima, dovuta dal dissesto finanziario in cui versava, è stato affidato un incarico temporaneo alla Società Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.. Il servizio sarà oggetto di una nuova gara d'appalto nel corso dell'anno 2022.

In applicazione dell'articolo 28.3 del MTR-2, il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione dei costi rendicontati dall'area finanziaria del Comune, e dai diversi gestori del servizio, è il Consiglio Comunale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Lo schema tipo della relazione di accompagnamento di cui alla Determinazione 2/DRIF/2021 prevede per questa sezione "L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)".

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle *"operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"* dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica).

Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;

- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, attualmente utilizzati sono indicati nella seguente tabella:

Impianto	Tipo di trattamento
Lomellina energia s.r.l.	Trattamento dei rifiuti tramite termovalorizzazione con recupero energetico;

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Comune, in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Le società attualmente incaricate del servizio, in via provvisoria, ha predisposto un piano finanziario i cui costi del servizio sono stati stimati, ai sensi dell'articolo 1.5 della

determinazione n. 4/DRIF/2021 del 04/11/2021 di Arera ed in particolare partendo dalle stime dei costi effettuate in sede di offerta.

Il criterio applicato per giungere ad una previsione attendibile dei costi che saranno sostenuti nel periodo 2022/2025 è stato quello di proiettare, su base annua, i costi sostenuti nel secondo semestre dell'anno 2021.

Il piano Economico Finanziario del gestore è stato corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si evidenzia alcuna specificità locale, adottata nel procedimento di approvazione delle tariffe meritevole di segnalazione ad Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti dal Comune (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Compito del Comune è:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo meccanizzato/manuale;
- lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definito dall'articolo 1 della Deliberazione 363/2021/Rif, i costi successivamente rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- Il Comune non versa in situazione di squilibrio strutturale del bilancio quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- Non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario del Comune (G)

Il paragrafo numero 3 relaziona sui dati, di propria competenza, inseriti nell'Allegato 1 e si articola nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel periodo 2022-2025 non sono programmate variazioni nel perimetro gestionale dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente PG e/o il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nel periodo 2022-2025 non sono programmate variazioni nelle caratteristiche dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente QL e/o, il riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché la valorizzazione dei coefficienti C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati nel PEF redatto dal Comune in conformità alla determinazione 2/DRIF/2021 di Arera, ai fini della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2022-2025 del Comune ha preso a riferimento, sia per stimare i costi relativi all'anno 2022, che all'anno 2023 e successivi, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, le risultanze del conto economico 2020. I costi indicati, nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 1 del MTR-2, sono rivalutati applicando gli indici deflattivi del 0,2% nel 2021 e del 0,1% nel 2022.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CSL, I costi delle attività di spazzamento e di lavaggio strade, raccolta foglie, esumazioni, raccolta rifiuti abbandonati

I costi di competenza alla Lomellina lavoro e innovazione coop. soc., in considerazione della modifica nel servizio prestato intervenuta nel corso dell'anno 2020, sono stati valorizzati prendendo a riferimento la spesa 2021.

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Scheda storica 2020	Spese personale	8.680	100,00%	8.680
			Totale 2020	8.680

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati i soli costi relativi al gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti.

Gestore	IVA indetraibile	Costi fissi	Costo variabili
Impresa Sangalli Giancarlo & C s.r.l.	18.997	1.649	17348
Totale 2020	18.997	1.649	17.348

Il costo è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto per i costi che li hanno originati.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{SC,a}

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per il periodo 2022-2025, relativamente ai servizi prestati dal Comune, non sono previsti costi di cui all'articolo 9 del MTR-2.

3.2.4 Investimenti

Nessun voce inerente investimenti viene rendicontata dal Comune.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

Acc - Accantonamenti

Il Comune è tenuto a rendicontare gli accantonamenti fatti a fronte del rischio del mancato incasso dei crediti della Tari.

Nel caso di TARI tributo, il valore considerato corrispondente all'accantonamento annuo fatto al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 118/11; L'art. 16.2 del MTR-2 prevede che questa voce di spesa non possa eccedere l'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI ed è stato imputato come da prospetto:

Valore fondo 100%	Valore fondo100%	Percentuale imputata	Accantonamento
2019	2020		
142.761	197.872	80,00%	44.089

4 Attività di validazione (E)

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- la coerenza dei criteri di ripartizione dei costi adottati dal gestore;
- la completezza della documentazione raccolta.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario è stato predisposto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi totali di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale definito dalla metodologia Arera, relativamente al periodo 2022/2025, ammontano a:

Anno	Costi (a-1)	rpi	X	QL	PG	C116	Costi massimi	Costi validati
2022	255.754	1,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	259.820	255.754
2023	255.754	1,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	259.820	259.820
2024	259.820	1,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	263.951	261.653
2025	261.653	1,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	265.813	261.653

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata (rpi), impiegato per la determinazione del limite alla crescita annuale, di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti (Articolo 1.1 Deliberazione 26 Ottobre 2021 459/2021/R/RIF) .

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività X

La valutazione del coefficiente di recupero della produttività è influenzata dal giudizio sul livello di qualità ambientale del servizio e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata, e di efficacia dell'attività di preparazione dei rifiuti per il recupero e il riciclo.

Il primo parametro da valutare è il livello di raccolta differenziata raggiunta e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, per giungere a dare un giudizio di positività e/o negatività sul servizio prestato.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri da cui ne discende una valutazione positiva del servizio prestato.

Anno	Percentuale di raccolta	Obiettivo comunitario
2020	64,33%	55,00%

Il parametro che ne discende deve essere determinato entro i limiti fissati dall'Art. 3.1 MTR-2 per cui si è optato per il valore intermedio in caso di valutazioni positive.

L'efficacia dell'attività di preparazione per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, deve essere eseguita in considerazione della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata al recupero. La direttiva Europea 851/2018, recepita dal D.Lgs. 116/2020, contiene i nuovi obiettivi da raggiungere, il 65% in peso dei rifiuti trattati entro il 2035 e le modalità di calcolo.

In considerazione del mancato avvio a livello nazionale della rilevazione della percentuale di frazioni estranee rilevate nella raccolta differenziata, e della frazione effettivamente avviata al recupero, il coefficiente è stato determinato nel suo valore intermedio in caso di valutazioni positive.

Il secondo parametro da valutare è il benchmark di riferimento e il suo confronto con il costo unitario effettivo. Il benchmark di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/13 (Art. 5.1 MTR-2). Il costo unitario effettivo è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative al servizio diviso la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2020;

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri che nel caso in oggetto non è particolarmente significativo avendo il Comune adottato un sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze del servizio.

Benchmark di riferimento	Costo unitario effettivo
29,87 €/Quintale	30,82€/Quintale

In ragione delle motivazioni esposte, il coefficiente di recupero della produttività è stato valorizzato, nei limiti dettati dall'Art. 5 – MTR-2.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In ciascun anno, 2022/2025, i valori QL e PG devono essere determinati sulla base dei valori indicati nella tabella di cui all'Art. 4.3 – MTR-2;

I coefficiente QL e PG relativamente al periodo 2022/2025, ammontano a:

Anno	QL	PG
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

La componente di natura previsionale C116 concerne la copertura dei costi dovuti dall'introduzione del D.L. n. 116/2020 e si compone dai coefficienti C116_{TV} e C116_{TF}, può assumere un valore entro il limite del 3%, non potendo comunque derogare il livello massimo di crescita definito dal comma 4.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif di Arera.

Il gestore del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti non ha esposto alcun costo relativamente a queste grandezze per cui i coefficienti sono stati valorizzati come segue:

Anno	C116TV	C116TF	C116
2022	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%	0,00%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

I soli costi di natura previsionale ammissibili dalla metodologia Arera sono disciplinati all'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente deve dare conto dei criteri utilizzati per quantificarli, in considerazione delle proposte del gestore, e specificarne le finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Le componenti C116TV e C116TF hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a:

- a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, da parte dei gestori del servizio.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci CQ_{TV} e CQ_{TF} sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

L'Ente territorialmente competente è tenuto ad indicare, per ogni anno ricompreso nel periodo regolatorio, gli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, necessari per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili all'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio introdotti da Arera, da parte dei gestori del servizio.

5.2.3 Componente previsionale COI

Le componenti COI_{TV} e COI_{TF}, devono essere determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di modifiche nel perimetro gestionale del servizio e/o nei livelli di qualità.

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Per l'introduzione di queste componenti si rende necessario:

- Identificare puntualmente la corrispondenza tra la spesa prevista ed il target che ci si prefigge;
- la possibilità di verificare oggettivamente i dati esposti

L'operatore si assume il rischio del conseguimento dei target esposti ed è tenuto a rendicontare ex post le effettive spese sostenute.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi è previsto, nell'anno a+2 un recupero dell'eventuale scostamento secondo le prescrizioni di cui al comma 10.5.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili ai costi operativi incentivanti, da parte dei gestori del servizio.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che i dati trasmessi sono stati predisposti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b è il fattore di *sharing* dei proventi il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

L'Ente territorialmente competente è tenuto a valorizzare il parametro, che definisce la quota di partecipazione del gestore alle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti, in qualità di incentivo per il gestore al raggiungimento dei target europei.

In considerazione dei livelli qualitativi del servizio raggiunti esposti al paragrafo 5.1.1, considerarsi soddisfacenti, nonostante sia attualmente influente sul piano finanziario, il fattore di *sharing* è stato valorizzato a 0,6.

5.4.2 Determinazione del fattore *w*

Sulla base delle valutazioni già esposte al paragrafo 5.1.1, sono stati determinati i

coefficienti γ_1 e γ_2 pari a:

Anno	Y1	Y2
2012	-0,1	-0,075
2013	-0,1	-0,075
2014	-0,1	-0,075
2015	-0,1	-0,075

il parametro ω_a deve essere valorizzato secondo i valori riportati nella matrice di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 come segue :

	$-0,2 < Y1 \leq 0$	$-0,4 \leq Y1 < -0,2$
$-0,15 < Y2 \leq 0$	0,1	0,3
$-0,3 \leq Y2 < 0,15$	0,2	0,4

Nel caso in esame ω_a è pari a:

Anno	ω_a
2012	-0,1
2013	-0,1
2014	-0,1
2015	-0,1

5.5 Conguagli

Per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025 deve essere determinato il valore complessivo delle componenti a conguaglio, la suddivisione tra costi variabili R_{totTV} e costi fissi R_{totTF} , e il dettaglio delle specifiche voci che lo compongono, secondo quanto previsto all'Articolo 17-18-19 del MTR-2.

La componente di natura variabile R_{totTV} è composta dai seguenti conguagli:

- $RCND_{\text{TV}}$, mancate entrate tariffarie residue, relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF

per le utenze non domestiche. La componente RCND_{TV} è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- RCU_{TV} limitatamente alle annualità 2022, 2023 per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCU_{TV} è stata valorizzata pari a 0 Euro negli anni 2022/2023;
- Una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022, 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra:
 1. la componente COS_{TV}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
 2. la componente COV_{TV}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- Il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116TV} , quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate all'articolo 26.7 MTR-2, della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro.

La componente di conguaglio RC_{totTV} , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, una quota RCU_{TF} per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per

l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCU_{TF} è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COV_{TF} , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116TF} , quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non

domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

Il valore complessivo delle componenti a congruaggio ammonta a:

Anno	TV	TF
2022	0	0
2023	0	0
2024	0	0
2025	0	0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le entrate tariffarie, definite in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

Comune			
Anno	TV	TF	Totale
2022	4.066	1.833	5.899
2023	2.076	0	2.076
2024	0	0	0
2025	0	0	0

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente non segnala una situazione di squilibrio economico e finanziario e non si avvale della facoltà di superare il limite annuale di crescita secondo le condizioni di cui all'articolo 4.1 del MTR- 2.

5.1 Uteriori detrazioni

In relazione all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 non è stata quantificata nessuna voce di spesa.